



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

**PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE FORESTE  
DELLA SARDEGNA PER L'ATTUAZIONE DELLA DELIBERA  
DI GIUNTA REGIONALE N. 22/18 DEL 11.06.2010**

**“LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 5, ART. 6, COMMA 1,  
LETT. B. PROGRAMMA DI INTERVENTI E PIANO DI RIPARTIZIONE DI €  
10.000.000 PER L'AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO NELLE  
AREE INTERESSATE DA FORME GRAVI DI DEINDUSTRIALIZZAZIONE  
DI CUI ALLA L.R. N. 1/2009, ART. 3, COMMA 2, LETT. B, N. 2.”**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Indice

1.	PREMESSA	3
2.	GLI INTERVENTI	5
2.1.	ATTIVITA' DELL'ENTE FORESTE	5
2.1.1.	I referenti zonal	5
2.1.2.	i progettisti e i direttori dei lavori	7
2.1.3.	l'assistenza alla progettazione e alla direzione dei lavori	7
2.1.4.	ripartizione delle risorse: il contributo ad Ente Foreste	8
2.1.5.	le modalità e le scadenze di versamento del contributo	9
2.1.6.	canoni di affitto per i terreni non pubblici soggetti ad interventi	9
2.1.7.	Inclusione di terreni in gestione all'Ente Foreste nelle perimetrazioni	9
2.1.8.	Il personale operaio da impiegare nei rimboschimenti	10
2.1.9.	La sicurezza	10
2.1.10.	La contabilità dei lavori	11
2.1.11.	La progettazione	11
2.1.12.	Quadro economico preliminare	12
2.2.	CRONOPROGRAMMA	12
2.3.	LA FIRMA DELLE CONVENZIONI	13



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

### 1. PREMESSA

La Deliberazione di Giunta regionale n. 22/18 del 11.06.2010, di seguito DGR 22/18, avente per oggetto: *“Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, art. 6, comma 1, lett. b. Programma di interventi e piano di ripartizione di € 10.000.000 per l'aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione di cui alla L.R. n. 1/2009, art. 3, comma 2, lett. b, n. 2.”*, dispone la ripartizione territoriale del suddetto stanziamento ricalcando i criteri della Deliberazione di Giunta regionale n. 47/32 del 20.10.2009, di seguito DGR 47/32, individuando come “aree di intervento” i “siti” seguenti:

- Sito di Porto Torres
- Sito del Sulcis Iglesiente
- Sito di Tossilo Macomer
- Sito di Ottana.

All'interno di ciascun sito, individua quali enti attuatori i Comuni che dovranno realizzare in regime di delega gli interventi nel loro stesso territorio.

Rispetto alla DGR 47/32 nella DGR 22/18 sono subentrati alcuni Comuni ed un solo Comune non vi è stato riconfermato.

Di seguito si riporta un prospetto con le aree di intervento ed i relativi Comuni, con la distinzione fra quelli già inclusi nella DGR 47/32 e quelli di nuova inclusione.

<b>area di intervento</b>	<b>ente attuatore Comune di</b>	<b>DGR 47/32</b>	<b>DGR 22/18</b>
<b>Sito del Sulcis-Iglesiente</b>	Buggerru	Si	Si
	Calasetta	Si	No
	Carbonia	Si	Si
		Si	Si
	Carloforte		
		Si	Si
	Domusnovas		
	Fluminimaggiore	Si	Si
	Giba	Si	Si
	Gonnesa	Si	Si
Iglesias	Si	Si	



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

	Masainas	No	Si
	Narcao	Si	Si
	Nuxis	No	Si
	Piscinas	Si	Si
	Perdaxius	No	Si
	Portoscuso	Si	Si
	San Giovanni Suergiu	Si	Si
	Sant'Anna Arresi	Si	Si
	Sant'Antioco	Si	Si
	Tratalias	No	Si
	Villaperuccio	No	Si
	Villamassargia	No	Si
	Bolotana	Si	Si
	Noragugume	No	Si
<b>Sito di Ottana</b>	Orani	Si	Si
	Ottana	Si	Si
	Sarule	Si	Si
<b>Sito di Porto Torres</b>	Porto Torres	Si	Si
<b>Sito di Tossilo-Macomer</b>	Borore	Si	Si
	Macomer	Si	Si

È importante rilevare che, in premessa, la DGR 22/18 prevede che “con i fondi 2010 potranno essere conclusi gli interventi avviati dai Comuni già beneficiari dei finanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2009 (...). Questo significa che i Comuni inclusi nella DGR 47/32 e riconfermati nella 22/18 potranno proseguire con gli interventi già iniziati, sugli stessi terreni, oppure decidere di estendere le perimetrazioni su altri terreni prevedendo nuovi interventi. In ogni caso i Comuni dovranno adottare atti deliberativi di perimetrazione (pag. 3, righe 4-7).

La DGR 22/18, riprendendo quanto stabilito dalla DGR 47/32, conferma che i programmi (di forestazione) “dovranno essere predisposti e diretti dall'Ente Foreste della Sardegna”, aggiungendo che l'Ente stesso “fornirà anche gratuitamente le piante”.

Sebbene siano la legge prima e la DGR poi a definire i compiti dell'Ente Foreste, è evidente che il rapporto fra Ente e Comuni sarà regolato da apposite convenzioni.

Quanto previsto nel presente Programma delle Attività dell'Ente Foreste in esecuzione della DGR 22/18 è riportato, per quanto di pertinenza, nella bozza di Convenzione con i Comuni.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

## **2. GLI INTERVENTI**

Le attività oggetto della progettazione saranno riconducibili principalmente di rimboschimento. Tuttavia, come chiarito dalla nota 14971 del 24.06.2010 del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio della Direzione Generale dell'ambiente a proposito degli interventi di cui alla DGR 47/32 e ragionevolmente estensibile a quelli di cui alla DGR 22/18, "una lettura meno restrittiva del dettato della delibera sopra citata consentirebbe di far ricomprendere negli interventi in oggetto anche quelle attività svolte al miglioramento delle aree boscate esistenti (...) a patto che tali attività non siano prevalenti rispetto a quella di aumento del patrimonio boschivo comunale". Tale nota è indirizzata al Comune di Carloforte che aveva richiesto chiarimenti in proposito ed è stata trasmessa dallo stesso Comune all'Ente Foreste della Sardegna con nota del 07.07.2010 e distinta al protocollo mittente n. 0006733 (protocollo in entrata 10274 T/G del 12.07.2010).

Nel presente programma sono previste attività per un anno ma i rimboschimenti necessitano di opportune cure colturali per almeno altri due o tre anni dopo l'avvenuto attecchimento degli impianti. Gli impianti apparterranno ai proprietari dei terreni, pertanto sarà cura di questi assicurare le cure ai rimboschimenti e la manutenzione delle opere accessorie. È opportuno quindi al termine dei lavori, successivamente al loro collaudo, che i progettisti predispongano un piano di coltura e conservazione analogamente a quanto avviene per la restituzione dei terreni occupati ex RD 3267/1923 (art. 54). I Comuni, per le cure successive ai rimboschimenti potrebbero fare una specifica richiesta all'Ente Foreste ed alla Giunta Regionale ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera d-bis) della L.R. 9 giugno 1999 n. 24 e s.m.i. (legge istitutiva dell'Ente Foreste della Sardegna). Queste ultime attività dovrebbero essere l'oggetto di ulteriori convenzioni e provvedimenti da parte della Regione.

### **2.1. ATTIVITA' DELL'ENTE FORESTE**

#### **2.1.1. I referenti zonali**

Il Programma preliminare per l'attuazione degli interventi di cui alla DGR 47/32, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste con Deliberazione n. 11 del 19.01.2010 aveva individuato dei funzionari, per l'assistenza ai Comuni alle fasi di perimetrazione delle aree di intervento e per la verifica di eventuali criticità riscontrabili. Tali funzionari, denominati Referenti zonali sono:



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Il Dr. Gianluigi Salvatore Raffaele Pinna, del Servizio Territoriale di Sassari per il Sito di Porto Torres;

Il Dr. Angelo Puggioni, del Servizio Territoriale di Nuoro per il Sito di Ottana;

Il Dr. Maurizio Frongia per il sito di Tossilo Macomer;

Il Dr. Vittorio Molè, del Servizio Territoriale di Cagliari per il Sito del Sulcis Iglesiente limitatamente ai Comuni di Carloforte, Sant'Antioco, Calasetta, Giba, San Giovanni Suergiu, Narcao, Piscinas e Sant'Anna Arresi;

Il Dr. Tiziano Mei, del Servizio Territoriale di Cagliari per il Sito del Sulcis Iglesiente limitatamente ai Comuni di, Buggerru, Carbonia, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnese, Iglesias e Portoscuso.

I suddetti Referenti zionali, di seguito Referenti ex DGR 47/32, sono stati nominati con apposite note del Direttore generale.

Per i rapporti con i Comuni inseriti ex novo dalla DGR 22/18, i Direttori dei Servizi Territoriali interessati (Sassari, Nuoro, Oristano, Cagliari) dovranno individuare i Referenti zionali da sottoporre alla Direzione generale per la formale nomina.

Per i rapporti con i Comuni già inseriti nella DGR 47/32 e confermati nella 22/18, premesso che con nota 11551 del 3 agosto 2010 la Direzione generale ha disposto la riconferma dei Referenti già ex DGR 47/32, i Direttori dei Servizi Territoriali summenzionati potranno proporre alla Direzione generale di:

- riconfermare gli stessi Referenti zionali nominati per la DGR 47/32 con gli stessi Comuni attribuiti;
- rimodulare, qualora lo ritenessero opportuno anche in base ai carichi di lavoro, le attribuzioni dei Referenti zionali ex DGR 47/32; questo potrà avvenire anche designando ulteriori Referenti zionali.

Non possono sussistere nello stesso tempo e per gli stessi Comuni due Referenti zionali. Pertanto, qualora nuovi Referenti fossero nominati per la DGR 22/18, questi subentreranno anche nel completamento di quanto ancora in corso per la DGR 47/32.

I Referenti zionali cureranno i rapporti con i Comuni e forniranno assistenza e consulenza nella fase di perimetrazione delle aree che, pur dovendo essere deliberata dalle varie Giunte/Consigli



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Comunali ed essendo preliminare all'avviamento delle fasi successive compresa la progettazione vera e propria, si ritiene essere una fase cruciale e rilevante anche ai fini della successiva progettazione e pertanto necessaria dell'assistenza tecnica di cui alla citata legge istitutiva.

I Referenti zonal, a partire dal giorno successivo la notifica della nomina, dovranno richiedere ai Comuni loro assegnati tutti gli elaborati, documentazione, cartografie e ogni genere di informazione ufficiale su vincoli, stato dei luoghi ecc. riguardanti i terreni individuati.

### **2.1.2. i progettisti e i direttori dei lavori**

I progetti sono firmati da progettisti dell'Ente Foreste.

Contestualmente ai Referenti zonal o comunque prima della firma della Convenzione, i Direttori dei Servizi Territoriali interessati dalle aree di intervento nomineranno, con propria determinazione, dei **progettisti** e dei **direttori dei lavori**, figure che potranno eventualmente anche coincidere e con i Referenti zonal stessi.

Le Determinazioni di cui sopra saranno trasmesse per conoscenza al Servizio Tecnico.

I progettisti, coadiuvati dal personale di cui al paragrafo seguente, sotto la supervisione del referente zonale e in piena collaborazione coi responsabili di area tecnica dei Comuni provvederanno a tutti gli adempimenti per il reperimento delle autorizzazioni necessarie.

### **2.1.3. l'assistenza alla progettazione e alla direzione dei lavori**

Alle figure professionali attualmente in corso di reclutamento con la procedura di selezione di figure esterne di elevata professionalità per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 12 del 25.02.2010 successivamente modificata con Determinazione n. 24 del 09.03.2010, potranno essere rinnovati i contratti ai sensi della LR 31/98 art. 6 bis comma 2, essendo il programma di cui alla DGR 22/18 una naturale prosecuzione del programma della 47/32.

Le suddette figure professionali, come stabilito dalla Determinazione del Direttore generale n 12 del 25.02.2010, art. 4 e come riportato negli avvisi di selezione saranno così destinate:

- 2 unità presso il sito Sulcis- Iglesiente, facente capo al Servizio Territoriale di Cagliari;
- 1 unità presso il sito di Porto Torres, facente capo al Servizio Territoriale di Sassari;
- 1 unità presso il sito di Tossilo-Macomer, facente capo al Servizio Territoriale di Oristano;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

- 1 unità presso il sito di Ottana, facente capo al Servizio Territoriale di Nuoro;
- l'ingegnere ambientale, l'architetto ed i geologi pur dipendendo per la propria attività dalla Direzione Generale, in considerazione delle eventuali proprie difficoltà logistiche potranno prestare la propria attività lavorativa anche presso i Servizi Territoriali.

I professionisti in parola firmeranno i progetti come collaboratori e firmeranno le eventuali relazioni tecniche, attinenti alla loro professionalità, che dovessero essere richieste per il completamento del progetto e per le autorizzazioni, (es. relazioni geologiche, geotecniche ecc.).

Pertanto permane il carattere di "elevata professionalità" che viene richiesto per tali figure.

#### **2.1.4. ripartizione delle risorse: il contributo ad Ente Foreste**

Le Convenzioni determineranno il trasferimento delle risorse economiche all'Ente nei limiti stabiliti dall'art 94 della L.R. 4 giugno 1988 n. 11 e s.m.i. (citata in deliberazione). Tale trasferimento è a titolo di contributo per le attività previste in capo ad Ente Foreste dalla L.R. 14 maggio 2009 n.1 comma 2, lettera b) numero 2) e dalla Deliberazione, in quanto attività istituzionali ai sensi della L.R. 24/1999 e s.m.i.

La citata L.R. 11/1988 e s.m.i. stabilisce che *"i progetti, approvati dal Consiglio Comunale, oltre a individuare i soggetti e le modalità di attuazione, devono prevedere l'utilizzazione del finanziamento secondo i seguenti parametri:*

- *una quota non inferiore all'80 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;*
- *una quota non superiore al 13 per cento per la dotazione delle attrezzature;*
- *un quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti."*

Pertanto le spese per i noli, l'acquisto delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza individuali, sono di competenza dei Comuni.

Il contributo all'Ente Foreste è incluso nel terzo punto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

### **2.1.5. le modalità e le scadenze di versamento del contributo**

Rispetto a quanto previsto dalla DGR 47/32, la DGR 22/18 introduce una diversa scansione temporale dell'erogazione dei contributi ai Comuni:

- 50% all'atto dell'emissione del riconoscimento del contributo;
- 50% all'atto della presentazione del documento attestante l'inizio dei lavori.

L'erogazione del Contributo dei Comuni all'Ente Foreste sarà, analogamente:

- 50% entro 15 giorni dalla avvenuta registrazione della convenzione firmata;
- 50% entro 15 giorni dall'atto di presentazione del documento attestante l'inizio dei lavori.

### **2.1.6. canoni di affitto per i terreni non pubblici soggetti ad interventi**

La L.R. 14 maggio 2009 n. 1, art. 3, comma 2, lettera b9, numero 2, come modificata dalla L.R. 3 del 7 agosto 2009, art. 1, comma 10, lettera g, consente ai comuni di realizzare i programmi di forestazione su terreni pubblici e privati. Nella seconda ipotesi Ente Foreste non è da ritenersi il soggetto deputato a corrispondere gli eventuali canoni di affitto ai proprietari in quanto non rientra nelle attività di assistenza tecnica ed amministrativa previste dalla legge istitutiva.

### **2.1.7. Inclusione di terreni in gestione all'Ente Foreste nelle perimetrazioni**

In occasione di una riunione svoltasi nell'aula consiliare del Comune di Carbonia il 24.11.2009 fra i Sindaci dei Comuni del Sulcis Iglesiente Guspinese, interessati dalla DGR 47/32, l'Assessore alla Difesa dell'Ambiente, il Direttore Generale dell'Ente Foreste della Sardegna, il Direttore del Servizio Tecnico ed il Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari, è stata concordata la possibilità di includere fra le aree da individuare per gli interventi anche terreni già in gestione all'Ente Foreste della Sardegna, se idonei ed in mancanza di superficie sufficiente.

Tale possibilità viene in questa sede confermata ma soggetta comunque al vaglio del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste della Sardegna che delibererà in merito. La richiesta di autorizzazione dovrà essere proposta dal Progettista d'intesa col Referente zonale e ritenuta opportuna dal Direttore del Servizio Territoriale competente per area.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Quanto sopra vale anche per i terreni privati in occupazione temporanea ai sensi del RDL 3267/1923 in quanto comunque per la suddetta legge devono essere sottoposti a rimboschimento/rinsaldamento e successivamente restituiti ai proprietari con un piano di coltura e coltivazione. In questo caso, l'Ente Foreste già corrisponde indennità ai proprietari per l'occupazione.

Devono essere esclusi quei terreni per i quali è in corso la procedura di retrocessione ai proprietari.

#### **2.1.8. Il personale operaio da impiegare nei rimboschimenti**

La DGR 22/18 stabilisce che le modalità di reclutamento del personale sono quelle utilizzate dall'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988 n. 11 che recita: *“l'avviamento ed il rapporto di lavoro (...) sono regolati dalla legislazione vigente; per il trattamento economico si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria del settore privato applicabili in via diretta od analogica per profili professionali similari. Il rapporto di lavoro può essere a tempo pieno o a tempo parziale”*.

La L.R. 1/2004 prevede che i Comuni occupino “nei suddetti interventi soggetti inoccupati e disoccupati, avuto riguardo a nuclei familiari monoreddito di cassintegrati e lavoratori in mobilità.” La deliberazione inoltre stabilisce che le modalità di reclutamento del personale siano quelle fissate dall'articolo 94 della L.R. 11/1988.

Il personale operaio sarà pertanto individuato, reclutato e retribuito, ai sensi delle norme citate, dai Comuni senza oneri finanziari o di impiego di personale operaio per l'Ente Foreste. In tal senso va intesa anche la competenza in materia di equipaggiamento del personale.

Il personale operaio assunto ai sensi delle norme citate sarà alle dipendenze dei Comuni ma dovrà rispettare le indicazioni impartite dagli incaricati alla direzione dei lavori.

#### **2.1.9. La sicurezza**

L'Ente Foreste si assumerà l'incarico della informazione del personale operaio in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e dei preposti e collaborerà alla stesura dei Piani Operativi per la Sicurezza (POS) fermi restando tuttavia in capo al datore di lavoro tutte le competenze e gli obblighi di cui al Dlgs 81/2008. La redazione dei DUVRI è in capo dei proprietari delle aree ai sensi del citato Dlgs. L'Ente Foreste dovrà collaborare alla stesura del suddetto documento per la parte relativa agli eventuali terreni in sua concessione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

### **2.1.10. La contabilità dei lavori**

Per la redazione del computo metrico estimativo si utilizzerà il prezzario dell'Ente Foreste della Sardegna adattato per la parte relativa al trattamento degli operai.

La contabilità dei lavori in oggetto è regolata dal Dlgs 163/2006 s.m.i. e del relativo regolamento.

Nella Convenzione o con un successivo accordo fra RUP del Comune e Referente Zonale dovranno essere regolamentate le modalità con le quali il Direttore dei Lavori potrà disporre o chiedere al Comune, che è titolare dei fondi per le attrezzature, di disporre delle spese che si dovessero rendere necessarie durante lo svolgimento dei lavori.

Analogamente dovranno essere regolamentate le spese correnti.

### **2.1.11. La progettazione**

La fase di progettazione avrà inizio a decorrere dalla data della delibera di perimetrazione delle aree da parte della Giunta/Consiglio Comunale oppure, qualora i Comuni avessero già provveduto in tal senso prima della firma della Convenzione, il giorno successivo alla data della suddetta firma. In ogni caso, la progettazione non potrà iniziare prima della consegna al Referente zonale, da parte dei Comuni, di tutti gli elaborati, documentazione, cartografie e ogni genere di informazione ufficiale su vincoli, stato dei luoghi ecc. riguardante i terreni individuati.

Preliminarmente, il referente zonale ed i progettisti, redigeranno un verbale di consistenza delle aree sulla base dei sopralluoghi congiunti con il rappresentante Comunale; quindi, d'intesa con il comune redigerà un programma di massima nel quale, sulla base delle caratteristiche e della estensione delle aree individuate e sui vincoli presenti ed eventuali altre criticità riscontrate e come emergenti dal verbale di consistenza, si individuino i tempi previsti per l'attuazione del progetto ed un primo cronoprogramma nonché i mezzi e il personale operaio che il Comune dovrà reclutare in termini di unità e di qualifiche necessarie.

Il progetto esecutivo verrà redatto dal progettista incaricato, coadiuvato dai collaboratori assegnatigli; dovrà essere corredato di opportuna cartografia e documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante-intervento.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

### 2.1.12. Quadro economico preliminare

L'entità del contributo dei Comuni all'Ente Foreste per le attività è individuata nel 6 per cento del finanziamento della Regione ai Comuni.

La spesa prevedibile in via preliminare di Ente Foreste può essere quantificata come segue:

**360.000** Euro per il personale da reclutare con contratti co.co.co. (40000 Euro ciascuno x 9 persone x 1 anno)

**240.000** Euro da ripartire fra:

- Spese per missioni
- Spese varie per l'espletamento delle procedure autorizzatorie
- Materiale per la formazione e informazione degli operai dei Comuni

Il totale delle spese per le quali Ente Foreste richiede contributo ai Comuni è di **600.000** (seicentomila) Euro.

Con variazione di Bilancio l'Ente Foreste della Sardegna iscriverà per l'anno 2010 tale somma sul capitolo EC 220.020 (c.d.r 025).

## 2.2. CRONOPROGRAMMA

Allo stato attuale non è possibile formulare un cronoprogramma preciso e puntuale delle attività non essendo state ancora individuate e perimetrare, all'interno dei Comuni inseriti ex novo, le aree che saranno oggetto degli interventi e non essendo pertanto note:

- 1) la superficie totale da rimboschire
- 2) il personale che dovranno assumere i comuni
- 3) l'ubicazione e lo stato dei luoghi per quanto attiene alle procedure autorizzatorie necessarie.

Non è altresì possibile formulare un cronoprogramma per le attività nei Comuni già inseriti nella DGR 47/32 in quanto nella gran parte di essi non sono ancora partiti i lavori relativi alla delibera citata.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

### **2.3. LA FIRMA DELLE CONVENZIONI**

Il consiglio di Amministrazione dà mandato al Direttore generale di stipulare le Convenzioni con i Comuni. Il Direttore generale può delegare altri Dirigenti.

La firma dovrà avvenire esclusivamente alla presenza dell'Ufficiale Rogante dell'Ente Foreste della Sardegna e il rogito effettuato esclusivamente dallo stesso.

Cagliari, 10 agosto 2010

**Il Direttore del Servizio tecnico**

Antonio Casula

**Il Tecnico**

Alberto Masci